

**R.G. P.U. 69/2023****IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA**

Sezione Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

DR. VINCENZO MARIA BEVILACQUA - PRESIDENTE

DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE *rel. est.*

DR.SSA MERI PAPALIA - GIUDICE

Letto il ricorso depositato da - ASSO

S.R.L. con il quale si chiede che il Tribunale dichiari la liquidazione giudiziale della
società **S.R.L.**”, in persona del legale rappr.te *p.t.*,

codice fiscale/p. iva con sede legale in a

già ammessa alla procedura di concordato preventivo (r.g. 2/2016),
omologato in data 1.06.2018 con decreto del Tribunale di Ivrea;

rilevato che la parte ricorrente, premesso di essere creditrice concorsuale per la somma di euro 67.806,43 (a saldo delle fatture n. 1602 del 30/04/2015, n. 184 del 15/05/2015 e n.202 del 29/05/2015), deduce lo stato di insolvenza della società in concordato preventivo atteso che - all’esito della liquidazione concordataria, come emerge dalle relazioni informative del Liquidatore Giudiziale, circolarizzate dal G.D. a tutti i creditori - alcun soddisfacimento risulta possibile per i creditori chirografari, sicchè la prospettiva concordataria, che assumeva il soddisfacimento del 20% dei crediti di rango chirografario, risulta del tutto irrealizzabile, non potendosi prevedere alcuna soddisfazione dei creditori chirografari, nemmeno in una percentuale minima ed irrisoria; chiede pertanto la apertura della liquidazione giudiziale, pur essendo spirato il termine per la risoluzione del concordato (art. 186, III co. l.f., oggi 119 IV co. CCII);

preso atto che la debitrice in concordato si è costituita eccependo la inammissibilità della istanza di liquidazione giudiziale, in assenza di previa risoluzione del concordato



preventivo, così come previsto dall'art. 119 u.c. CCII, e comunque la sua infondatezza; ritenuto che la istanza di liquidazione giudiziale debba essere disattesa per le seguenti ragioni:

1) Giova premettere che il concordato preventivo cui la debitrice fu ammessa, di carattere puramente liquidatorio, è stato omologato con decreto del Tribunale di Ivrea del 1.06.2018, mentre il termine previsto per il pagamento dei creditori chirografari (24 mesi dalla omologa) è spirato, a seguito della proroga prevista dall'art. 9 D.L. 23/2020 (normativa Covid) nel dicembre 2020; conseguentemente, il termine per la proposizione della risoluzione del concordato, azione che i creditori avevano a disposizione per contestare l'inadempimento dell'impegno concordatario, è venuto a scadere nel dicembre 2021. Nel corso della procedura di concordato, il Liquidatore ha più volte depositato relazioni informative circa lo stato della liquidazione ad evidenziazione della sostanziale irrealizzabilità della prospettiva concordataria a causa dell'esito difforme e deteriore della attività di liquidazione dei beni (cfr. relazione del 20.03.2021 ove si era rilevato *"è evidente come non sia allo stato prospettabile un'ipotesi di ripartizione a favore dei creditori chirografari"*; relazione del 16.11.2022; cui hanno fatto seguito provvedimenti del G.D. volti a circolarizzare ai creditori le relazioni informative);

2) Il ricorso per la liquidazione giudiziale richiesta dalla ricorrente è stato depositato in data 25.07.2023, nel vigore del nuovo Codice della Crisi;

3) Si pone pertanto la questione della applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dal Codice della Crisi, ed in particolare dell'art. 119 u.c. CCII che testualmente recita: *"Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo"*;

4) La questione non può essere risolta se non a fronte dell'esame della disciplina transitoria contenuta nell'art. 390 CCII, il quale prevede al primo comma: *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di*



composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"; ed al secondo comma: *"le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*.

5) La richiamata norma indica una precisa linea di demarcazione nell'applicare la vecchia disciplina della legge fallimentare ovvero il nuovo Codice della Crisi, individuata nella entrata in vigore del Codice (vale a dire il 15.07.2022); sicchè le procedure *latu sensu* pre-fallimentari pendenti a tale data sono regolate dalla vecchia disciplina, mentre le nuove procedure radicate dopo tale data seguono le regole del Codice della Crisi; analogamente, le procedure di fallimento o le altre procedure concorsuali pendenti alla citata data sono regolate dalla legge fallimentare e quelle successivamente aperte dal Codice della Crisi;

6) Nel vigore della legge fallimentare, in assenza di una previsione di contenuto inequivocabile come quella di cui al comma 7 dell'art. 119 CCII, l'elaborazione giurisprudenziale, dopo un *iter* estremamente travagliato e sofferto, era giunta ad affermare, nella sua massima espressione della Corte regolatrice, la possibilità di dichiarare il fallimento, pur in assenza di previa risoluzione del concordato preventivo (c.d. fallimento *omisso medio*, cfr. Cass. Sez. Un. 4696/2022) sulla considerazione che l'inadempimento dell'obbligazione concordataria è essa stessa nuova insolvenza, cui può conseguire il fallimento. Vale la pena, tuttavia, di evidenziare che il dibattito su questo enunciato e sulla stessa possibilità dell'*omisso medio* nell'ordinamento giuridico nostrano non si è sopito nemmeno successivamente al principio elaborato dalle Sezioni Unite, essendo in dottrina emerse numerose voci fortemente contrarie a tale impostazione;

7) Non è questa la sede per affrontare *funditus* le varie posizioni emerse in dottrina, essendo evidente, nella specie, che: (i) siccome il ricorso per la liquidazione giudiziale richiesta dalla ricorrente è stato depositato dopo la entrata in vigore del Codice della



Crisi (vale a dire il 25.07.2023, ad oltre un anno dalla entrata in vigore del Codice della Crisi);

(ii) e siccome, ai sensi dell'art. 181 L.F. applicabile, *ratione temporis*, alla omologa del concordato in esame, il decreto che ha omologato il concordato preventivo ha determinato la sua chiusura;

(iii) ne consegue che, non essendo la procedura di concordato più pendente alla data di entrata in vigore del CCII, la chiara regola dettata dall'art. 390, I co. CCII comporta che la istanza di liquidazione giudiziale depositata in data successiva all'entrata in vigore del CCII, sia soggetta alla regola di cui all'art. 119 u.c. CCII che prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta solo a seguito di risoluzione del concordato, a meno che non emerga che la insolvenza sia conseguente a debiti sorti successivamente al concordato, vale a dire debiti non concorsuali;

8) Tale interpretazione trova conforto sia nella relazione *legis* accompagnatoria del CCII sia nella giurisprudenza di merito preferibile, cui questo Collegio intende aderire;

9) In particolare, la relazione *legis* accompagnatoria del c.d. correttivo al CCII (D. Lgs. 147/2020), introduttivo nel CCII della regola di cui all'u.c. dell'art. 119, ha avuto modo di chiarire che la introduzione della specificazione prevista in tale norma risulta funzionale a rimarcare quell'impostazione ermeneutica, cui si è fatto cenno, secondo cui l'*omisso medio* non dovrebbe avere albergo nel nostro sistema concorsuale (vecchio o nuovo che sia), e che solo i debiti insorti successivamente alla crisi regolata con il concordato possono considerarsi "fatti sopravvenuti" generanti una nuova insolvenza e quindi non necessitanti di alcuna previa risoluzione dell'antecedente concordato. Nella relazione è scritto infatti: "*È stato introdotto, inoltre, il comma 7 che, al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito neppure successivamente agli interventi della Corte di cassazione (ve n'è traccia, ad esempio, in Cass. n. 26002/2019), stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura*";

10) La giurisprudenza di merito ha poi precisato, in fattispecie analoghe, di concordati



preventivi omologati ante Codice della Crisi e rimasti poi inadempiti, in cui intervenga istanza di liquidazione giudiziale da parte di creditori concorsuali, che *“l’art. 119, comma 7, CCII, che esclude l’apertura della liquidazione giudiziale omissio medio, subordinandola alla previa risoluzione del concordato, è norma applicabile anche qualora lo strumento, già omologato, sia in corso di esecuzione; la norma contempla, infatti, una condizione di ammissibilità pianamente riferibile a tutte le domande di apertura della liquidazione presentate dopo l’entrata in vigore del C.C.I.I.”* (così Corte Appello di Catania, 7 giugno 2023; in termini, Trib. Milano 27.10.2022);

11) Ne consegue che l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 390 CCII comporta necessariamente la applicazione del disposto di cui all’art. 119 u.c. CCII; potendosi poi ulteriormente dubitare, come evidenziato in dottrina, circa la stessa configurabilità del c.d. *omisso medio* nella misura in cui dopo il concordato, come oggi ricorda appositamente la relazione di legge del correttivo al Codice della Crisi, nell’annunciare la “novità” del contenuto della norma sulla risoluzione del concordato, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) risulta possibile solo per l’inadempimento di debiti successivi e sopravvenuti al concordato, vale a dire solo in caso di una nuova insolvenza, diversa da quella regolata col concordato, senza poter considerare l’inadempimento dell’impegno concordatario quale fatto sopravvenuto idoneo ad innescare il fallimento (*rectius*, oggi, liquidazione giudiziale) [*contra* Trib. Prato 17 gennaio 2023, che perpetua anche nel vigore del CCII l’orientamento espresso dalle Sez. Unite];

12) Non è inutile, infine, rimarcare una argomentazione di carattere pratico, da cui traspare anche la sostanziale inutilità pratica della apertura di una procedura liquidatoria ulteriore (vale a dire la liquidazione giudiziale) che si aggiunge, di fatto sovrapponendosi, alla procedura liquidatoria già sperimentata (il concordato preventivo liquidatorio). Poiché, infatti, le attività di liquidazione del patrimonio sono ultimate, come emerge dalla relazione del liquidatore, pur con esiti difforni rispetto alle assunzioni previste nella previsione concordataria, i creditori non potrebbero ricevere alcuna utilità ulteriore dalla apertura della liquidazione giudiziale rispetto a quanto già non ottenuto all’esito della procedura di concordato.

Non essendo il concordato preventivo risolto per inadempimento, poiché sul punto i



creditori sono stati inerti, la falcidia concordataria rimarrebbe (Corte Cost. 106/2004) ed i creditori vedrebbero riconosciuto il loro credito, senza previsione di alcun soddisfo, nella misura ridotta dalla falcidia concordataria; dato il tempo trascorso, non sarebbero proponibili azioni revocatorie, essendo decorsi più di cinque anni dal deposito della domanda di concordato in bianco, le azioni di responsabilità, eventualmente ed astrattamente, esperibili nei riguardi di amministratori e sindaci sarebbero prescritte o, in ogni caso, fortemente “depotenziate”, tenuto anche conto che il Commissario Giudiziale non aveva ravvisato nella relazione *ex art. 172 l. fall* alcun atto di *mala gestio* compiuto da tali soggetti nel periodo antecedente il deposito della domanda concordataria.

ritenuto conclusivamente che non sussistano i presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale;

rilevato che non deve darsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, attesa la novità della questione e la presenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali;

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della società **S.R.L.**”, in persona del legale rappr.te *p.t.*,
codice fiscale/p. iva con sede legale

Spese di lite compensate.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio in Ivrea, 18/10/2023

IL PRESIDENTE

(dr. Vincenzo Maria Bevilacqua)

IL GIUDICE *rel est.*

(dr. Alessandro Petronzi)

